

GES.A.P. S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA BIENNALE ESTIVA AL PERSONALE OPERAIO AVENTE DIRITTO.

ART. 1

- Il presente Capitolato di appalto ha per oggetto la fornitura biennale estiva al personale dipendente operaio avente diritto.

ART. 2

Le quantità dei capi di vestiario oggetto della fornitura sono i seguenti:

- N. 250 Gilet
- N. 350 Pantaloni
- N. 350 Polo
- N. 130 Berretti
- N. 170 Salopet
- N. 270 T-Shirt
- N. 150 Gilet A.V. Multitasche
- N. 210 Gilet A.V. senza tasche

Per un totale di n. 1880 capi con la personalizzazione serigrafica di circa 1500 capi

Le caratteristiche dei capi da fornire sono riportate nelle allegate schede tecniche, che fanno parte integrale e sostanziale del presente Capitolato. Qualora, nell'arco del biennio di validità dell'appalto, il numero dei dipendenti operai dovesse aumentare, GES.A.P. avrà diritto a richiedere alla Ditta aggiudicataria una ulteriore fornitura integrativa, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto, senza che la stessa abbia nulla ad opporre e/o pretendere.

La ditta è tenuta a consegnare dette ulteriori forniture entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla data della commessa.

ART. 3

La Ditta aggiudicataria procederà, a sue cure e spese, al prelievo delle misure e delle taglie a tutti i dipendenti ai quali gli indumenti sono destinati e, a tal uopo, prenderà gli opportuni accordi con il Servizio Acquisti, il quale provvederà a dare tutte le delucidazioni in merito.

La Ditta dovrà provvedere a rilevare le misure e le taglie, a mezzo di proprio personale tecnico qualificato, presso i vari Settori e comparti aziendali, nei quali presta la sua opera il personale interessato.

Una ulteriore misura, dovrà essere effettuata ad avvenuta confezione degli indumenti.

La Ditta assuntrice dovrà consegnare i capi di vestiario, completi di tutti gli accessori, con le indicazioni del nome del dipendente al quale saranno consegnati. Ciascun capo dovrà corrispondere alla misura preventivamente rilevata e, a ciascun di essi, dovrà essere applicato il marchio distintivo della Ditta confezionatrice.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, resta obbligata, senza nulla pretendere, ad apportare tutte le modifiche ai capi di vestiario che si rendessero necessario o a rifare quelli che risultassero tanto imperfetti da non consentire le modifiche del caso.

ART. 4

- GES.A.P. si riserva, comunque, la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione della fornitura, qualora i materiali offerti non siano ritenuti soddisfacenti dal punto di vista qualitativo e comunque non aderenti alle indicazioni delle specifiche tecniche.

ART. 5

- Le campionature verranno restituite alle Ditte dopo l'aggiudicazione della gara, senza che queste possano vantare pretese e compensi. Alla Ditta aggiudicataria la campionatura verrà, invece, restituita dopo il collaudo della fornitura. Allegata alla campionatura, le ditte interessate dovranno far pervenire una scheda contenente i requisiti tecnici dei tessuti dei capi di vestiario.

ART.6

- Alla Ditta aggiudicataria è fatto obbligo di dare immediatamente inizio ai lavori di confezionamento dei capi di vestiario, in modo da poter garantire la consegna dei capi entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con consegna dei capi nelle sedi che saranno indicate dal Servizio Acquisti della società.

ART. 7

- Le modalità di partecipazione alla gara, nonché i documenti occorrenti, saranno indicati nell'avviso di procedura negoziale.

ART. 8

- A garanzia degli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria nel contratto di appalto, la stessa Ditta verserà alla GES.A.P. una cauzione in ragione del 10% del costo dell'importo contrattuale. Tale obbligo può essere assolto anche con la costituzione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa della durata di un biennio.

ART. 9

- Per chiedere lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario, risolta ogni eventuale pendenza o contestazione, dovrà mostrare di aver assolto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

ART. 10

- L'aggiudicatario non potrà cedere o subappaltare a terzi la fornitura in questione, sotto pena dell'immediata decadenza dell'appalto e dell'incameramento della cauzione, senza pregiudizi di eventuali maggiori danni.

ART. 11

- La consegna di tutto il vestiario, dovrà essere effettuata in una unica soluzione dalla Ditta aggiudicataria in loco e secondo la tempistica indicata al successivo art. 12, a proprie cure e spese, con un preavviso di almeno giorni cinque.

ART. 12

- La consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART. 13

In caso di ritardo nell'osservanza dei termini di consegna verrà applicata la penalità, per ogni giorno di ritardo, nella misura del 2% sul valore della fornitura non consegnata e fino alla consegna definitiva. Detto ritardo, comunque, non potrà superare n. 7 gg. dalla data dell'ordine, dopodiché resta facoltà della Gesap di eseguire la fornitura, a spese e a danno della ditta aggiudicataria

ART. 14

- Alla consegna della merce si provvederà al collaudo della fornitura da parte di Gesap spa. Sarà accettata solo la merce che avrà superato il collaudo con esito positivo.

ART. 15

- La merce, eventualmente rifiutata in sede di collaudo, perchè non rispondente alle caratteristiche dei campioni, dovrà essere ritirata dalla Ditta aggiudicataria e sostituita con altra idonea, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di determinazione di sostituzione.

ART. 16

- La Ditta aggiudicataria non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di costo dei materiali, perdite o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 17

- Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti.

ART.18

- La liquidazione avverrà dopo che Gesap spa avrà espresso parere favorevole sul collaudo di tutta la merce e a 60 giorni decorrenti dalla presentazione di apposita fattura.

ART. 19- L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato d'oneri e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia, in quanto applicabili all'oggetto del presente appalto. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto.

ART. 20

Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla presente fornitura competente è il Foro di Palermo.